



**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI
AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI ALIA SERVIZI
AMBIENTALI S.p.A. IN SUBAPPALTO (A2)**

Rev. 03/09/2019



INDICE DEGLI ARTICOLI:

1. PREMESSA	4
2. DEFINIZIONI	4
3. FONTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
4. VARIAZIONI	5
5. RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI	5
6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	6
7. CESSIONE DEI CREDITI	6
8. SUBAPPALTO	7
9. PAGAMENTI	7
10. RITENUTE A GARANZIA. FIDEJUSSIONI.	8
11. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	9
12. REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA	9
13. REVISIONE DEL PREZZO	10
14. COMPENSAZIONI FINANZIARIE	10
15. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E/O AZIONE DI RIVALSA	11
16. DIRITTO DI RECESSO	11
17. RISOLUZIONE CONTRATTUALE – DIFFIDA AD ADEMPIERE	12
18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	12
19. SALUTE E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELL'AMBIENTE	14
20. FORO COMPETENTE	14
21. PRINCIPI ETICI	14
22. TUTELA DELLA PRIVACY	14
23. ULTERIORI OBBLIGHI	15
24. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	15



25. COMUNICAZIONI E DOMICILIO 15





1. PREMESSA

Le presenti Condizioni generali di contratto disciplinano l'affidamento di servizi - ricompresi nell'oggetto della concessione stipulata tra Alia Servizi Ambientali S.p.A. e ATO Toscana Centro - conclusi tra Alia Servizi Ambientali S.p.A. e un operatore economico, a titolo oneroso, che costituiscono contratto di subappalto soggetto a preventiva autorizzazione da parte di ATO Toscana Centro.

2. DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni generali di contratto, alle espressioni di seguito elencate vengono attribuiti i seguenti significati:

- Committente e/o Alia Servizi Ambientali S.p.A.: "Alia Servizi Ambientali S.p.A.", con sede in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze n. 04855090488.
- Operatore economico: un'impresa o altro soggetto che esercita un'attività economica sul mercato.
- Affidatario: è l'operatore economico con il quale Alia Servizi Ambientali ha concluso il contratto.
- Documento contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto, capitolato e relativi allegati), che disciplina lo specifico affidamento.
- Condizioni generali di contratto: il presente documento che regola, in via generale, i contratti conclusi da Alia Servizi Ambientali S.p.A.
- Contratto: ogni tipologia di contratto, avente ad oggetto un dare o un *facere* funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo, stipulati in forma scritta, tra Alia Servizi Ambientali S.p.A e l'Affidatario (di seguito anche: Parti).

3. FONTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE

Le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole per Alia Servizi Ambientali S.p.A.

In caso di conflitto tra una disposizione delle presenti condizioni generali ed una disposizione contenuta in un documento contrattuale, prevarrà la seconda.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni generali o dai documenti contrattuali, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile, nonché



eventuali leggi speciali, applicabili al tipo di contratto sottoscritto

4. VARIAZIONI

L'Affidatario non potrà introdurre variazioni alle prestazioni espressamente previste e disciplinate dal contratto.

L'Affidatario sarà, invece, tenuto ad eseguire tutte le variazioni, richieste per iscritto da Alia Servizi Ambientali S.p.A., rese necessarie da esigenze di natura tecnica ovvero da normative sopravvenute, anche se non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto: tali variazioni, che possono essere sia in diminuzione o in aumento, purché il loro ammontare non superi il sesto del valore complessivo del contratto in aderenza a quanto previsto dall'art. 1661 c.c., determineranno un adeguamento del compenso pattuito con l'Affidatario, parametrato all'entità della variazione richiesta, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Si precisa che, in caso di stipula di contratto normativo, il limite predetto (c.d. sesto d'obbligo) deve essere rapportato al valore complessivo del contratto normativo, a prescindere – dunque – dall'importo di ogni singolo contratto esecutivo da esso discendente, fermo restando l'adeguamento del compenso pattuito.

Resta inteso che, nel caso in cui la variazione comporti una modifica dell'oggetto contrattuale, la Committente valuterà le modalità operative ritenute più opportune al fine di rendere agevole la sua realizzazione da parte di quest'ultimo.

5. RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI

L'Affidatario non potrà mai interrompere o sospendere le prestazioni oggetto del contratto, se non per cause di forza maggiore.

Difatti, gestendo la Committente un servizio pubblico essenziale, ogni eventuale interruzione e/o sospensione non determinata da causa di forza maggiore, costituirà – ad ogni effetto di legge – interruzione di pubblico servizio.

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, potrà essere applicata nei confronti dell'Affidatario una penale dettagliatamente quantificata nel contratto o nei documenti contrattuali o in un successivo atto integrativo o modificativo degli stessi. L'importo della penale è parametrato all'interesse di Alia Servizi Ambientali S.p.A. al corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto con l'Affidatario.

Le penali, di qualsiasi natura, verranno comminate mediante nota di addebito, previa contestazione scritta da parte della Committente. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'impresa abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte



favorevolmente dalla Committente, le penalità si intendono accettate.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva la facoltà di compensare la penale applicata con i crediti maturati dall’Affidatario in esecuzione del contratto, così come espressamente previsto dal successivo art. 14 delle Condizioni generali di contratto.

Sono fatti salvi il risarcimento del maggior danno subito da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e le altre forme di tutela previste dalla legge.

6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ espressamente vietata la cessione, in tutto od in parte, del contratto da parte dell’Affidatario: in caso di inadempimento anche parziale a tale divieto, il contratto di cessione è da considerarsi nullo.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva la facoltà di cedere, totalmente o parzialmente, il contratto, qualora ciò si renda necessario al fine di garantire particolari esigenze di riorganizzazione delle attività che costituiscono oggetto del contratto sottoscritto con l’Affidatario o comunque connesse con il servizio pubblico gestito dalla Committente.

In tale ipotesi, Alia Servizi Ambientali S.p.A. comunicherà tempestivamente all’Affidatario – e comunque in un tempo congruo al fine di consentire a quest’ultimo l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari - il nominativo del cessionario.

7. CESSIONE DEI CREDITI

La cessione del credito sarà opponibile a Alia Servizi Ambientali S.p.A. soltanto a seguito di una rituale e corretta notificazione dell’atto di cessione.

La cessione dovrà essere notificata (alternativamente) mediante PEC, raccomandata A.R. o ufficiale giudiziario. La notifica dovrà indicare con precisione (o allegare) l’atto di cessione, il suo oggetto, il numero di repertorio attribuito da Alia Servizi Ambientali S.p.A. al contratto da cui sorge il credito ceduto (identificato dal numero di contratto SAP), le fatture emesse dall’Affidatario ed oggetto di cessione, la data di efficacia. In caso di cessione di crediti futuri, andrà altresì specificato se la data di validità della cessione debba farsi coincidere con la data di scadenza del contratto cui la cessione si riferisce. Resta inteso che, in caso di stipula di contratto normativo, l’eventuale cessione di crediti futuri andrà riferita al singolo contratto esecutivo.

La notifica dovrà essere sottoscritta (ovvero allegare atti sottoscritti) sia dal cedente, sia dal cessionario e dovrà riportare i riferimenti (numero telefono, fax, indirizzo e - mail) utili ad individuare senza equivoci il destinatario dei pagamenti.

Notifiche di cessione non conformi alle previsioni del presente articolo danno diritto ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. di considerare inopponibile la cessione del credito.



La cessione sarà considerata nulla (e comunque inopponibile ad Alia Servizi Ambientali S.p.A.) prive della clausola di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136. La notifica della cessione deve indicare il CIG fornito da Alia Servizi Ambientali (coincidente con il CIG della gara indetta dall'Autorità d'ambito – ATO Toscana Centro), il numero di contratto SAP fornito da Alia Servizi Ambientali cui la cessione si riferisce ed il codice IBAN del conto dedicato (per gli effetti dell'art. 3 cit.) sul quale saranno effettuati i pagamenti.

8. SUBAPPALTO

E' espressamente vietato il subappalto.

9. PAGAMENTI

Il credito dell'Affidatario per le prestazioni eseguite diventa esigibile solo dopo che abbia avuto esito positivo la periodica verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, svolta dal Referente per Alia Servizi Ambientali nominato per l'esecuzione dello specifico contratto. Nei contratti continuativi, la fatturazione non potrà avere cadenza inferiore al mese.

In relazione alla qualità di concessionario di Alia Servizi Ambientali (e alla correlata esigenza di non alterare l'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio), in deroga agli artt. 4 e 5, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, le fatture saranno pagate a 60 giorni dalla data di ricevimento; in caso di ritardo, matureranno a favore dell'Affidatario interessi moratori nella misura del tasso legale.

Le fatture dovranno contenere il CIG **4726694F44** (coincidente con il CIG della gara indetta dall'Autorità d'ambito – ATO Toscana Centro) il numero di contratto SAP fornito da Alia Servizi Ambientali, e dovranno essere emesse in formato elettronico, nel rispetto della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; in ogni fattura è necessario indicare il Codice Univoco Ufficio A4707H7.

L'intestazione e l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto, nell'ordine o nella convenzione e non possono riferirsi a contratti diversi.

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno di ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. rientra nel campo di applicazione del c.d. *Split Payment* ai sensi del D.L. 50/2017, pertanto procederà al pagamento delle fatture versando direttamente all'Erario l'Iva addebitata dall'Affidatario e corrispondendo a quest'ultimo solo



l'importo coincidente all'imponibile secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo *Split Payment* non si applica ai fornitori che emettono fatture in *Reverse Charge*.

In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere all'Affidatario esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.

Si precisa che Alia Servizi Ambientali S.p.A., prima di procedere con il pagamento nei confronti dell'Affidatario, provvederà a verificare la regolarità contributiva di quest'ultimo per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, secondo le modalità indicate nel successivo art. 12 delle presenti Condizioni generali di contratto. Nel caso in cui la verifica predetta evidenzia la presenza di situazioni di irregolarità retributiva o contributiva a carico dell'Affidatario, Alia Servizi Ambientali avrà diritto di sospendere tutti i pagamenti in corso in favore di quest'ultimo, al fine di porre in essere gli adempimenti legislativamente imposti.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. è tenuta, inoltre, all'obbligo di verifica previsto dall'art. 48 – *bis* D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: pertanto, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), dovrà sempre verificare se il beneficiario (Affidatario) sia in regola con i pagamenti nei confronti dell'Agenzia Entrate e Riscossione. Nel caso in cui la verifica predetta evidenzia la presenza di situazioni di inadempienza a carico dell'Affidatario, Alia Servizi Ambientali avrà diritto di sospendere tutti i pagamenti in corso in favore di quest'ultimo, al fine di porre in essere gli adempimenti legislativamente imposti.

10. RITENUTE A GARANZIA. FIDEJUSSIONI.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5% per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la conclusione della verifica da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A. della conformità del servizio svolto. La verifica di conformità sarà svolta da Alia Servizi Ambientali S.p.A. entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del contratto, salve diverse condizioni che saranno specificate in sede di richiesta del preventivo.

Si precisa che, in caso di stipula di contratto normativo, il limite percentuale delle trattenute a garanzia andrà parametrato al valore del singolo contratto esecutivo.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva di chiedere all'Operatore Economico attivazioni di fidejussioni a garanzia del contratto, che saranno specificate già in fase di richiesta di preventivo.



Si specifica che, in presenza di contratto normativo, la fidejussione potrà essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di ogni singolo contratto esecutivo.

11. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario, con la sottoscrizione del contratto assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” e successive modifiche

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.) 4726694F44 (coincidente con il CIG della gara indetta dall’Autorità d’ambito ATO Toscana Centro).

Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Affidatario è tenuto a comunicare a Alia Servizi Ambientali S.p.A.: gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo. La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all’affidamento. Per maggiori informazioni, si rinvia al *link* “L. 136/2010” reperibile sul sito www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione. La modifica dell’eventuale conto dedicato dovrà essere comunicata a mezzo PEC almeno 10 giorni prima della scadenza di ciascuna fattura. Tale conto rimarrà invariato fino a nuova comunicazione da effettuarsi sempre a mezzo PEC.

Qualora dovessero essere effettuati dall’Affidatario uno o più pagamenti di cui all’art. 3, comma 2, della legge 13/08/10 n. 136 e s. m. i., con modalità diverse da quelle ammesse, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile. In quest’ultimo caso nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà riconosciuto all’Affidatario.

12. REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA

L’Affidatario è tenuto ad assolvere regolarmente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi retributivi e contributivi riferiti al personale impiegato nelle attività oggetto del



contratto.

Al fine di comprovare la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti, Alia Servizi Ambientali S.p.A. provvederà, prima di procedere con il pagamento nei confronti dell’Affidatario ovvero in fase di contrattualizzazione, a verificare il rispetto degli obblighi di Legge tramite il servizio telematico messo a disposizione dall’INPS.

Qualora sia accertata una irregolarità retributiva o contributiva, Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà il diritto di sospendere tutti i procedimenti di pagamento in corso in favore dell’Affidatario, come specificato nel successivo art. 15 delle presenti Condizioni, nonché di richiedere all’Affidatario medesimo tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria.

Lo svincolo delle garanzie di cui al precedente art. 10 è subordinato al positivo esito delle verifiche di cui al presente articolo.

13. REVISIONE DEL PREZZO

Nei contratti di durata superiore all’anno, il corrispettivo contrattuale è fisso ed invariabile per un anno, decorrente, dalla data di avvio effettivo del servizio .

I singoli prezzi potranno essere aggiornati, dopo il primo anno, previa richiesta scritta dell’Affidatario, con riferimento all’indice ISTAT (FOI senza tabacchi) annuale, relativo al secondo mese precedente la decorrenza del contratto. Si specifica che, in caso di richiesta tardiva da parte dell’Affidatario, l’aggiornamento sarà riconosciuto dalla data di effettiva presentazione della domanda di adeguamento.

In caso di stipula di contratto normativo, il limite annuale previsto nei commi precedenti decorre dalla data di stipula del contratto normativo, a prescindere – dunque – dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto esecutivo.

14. COMPENSAZIONI FINANZIARIE

Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà compensare con i crediti dell’Affidatario propri crediti vantati verso quest’ultimo a qualsiasi titolo, anche non discendenti dal contratto. A mero titolo esemplificativo, possono costituire oggetto di compensazione gli importi delle penali eventualmente comminate all’Affidatario; le somme derivanti da eventuali danni causati, sia a terzi, sia alla Committente, dall’Affidatario nel corso dell’esecuzione contrattuale.



15. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E/O AZIONE DI RIVALSA

Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora l'Affidatario si renda inadempiente agli obblighi di legge, nonché a quelli previsti nelle presenti condizioni generali oppure in un documento contrattuale.

Le tempistiche del ritardo e/o della sospensione saranno strettamente connesse con la causa che li ha generati e, dunque, proporzionate alla gravità di essa.

L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo o sospensione del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi e/o contrattuali, necessari a rendere esecutivo il pagamento medesimo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti, in seguito ad esito negativo dei controlli (DURC – verifica ex art. 48 – bis: cfr. art. 9), l'Affidatario non potrà opporre eccezioni alla Committente, né avrà titolo di risarcimento di danno, né ad alcuna altra pretesa.

16. DIRITTO DI RECESSO

E' facoltà di Alia Servizi Ambientali S.p.A. recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento dalla sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi per iscritto all'Affidatario. In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni contrattuali eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite.

Salvo che non sia diversamente disciplinato nei documenti contrattuali, all'Affidatario verrà pure riconosciuto un indennizzo pari ad un decimo (1/10) del residuo contrattuale, a titolo di corrispettivo per il mancato guadagno, ove il valore residuo contrattuale sarà computato al netto in diminuzione del cosiddetto sesto d'obbligo di cui all'art. 4 delle presenti Condizioni.

L'Affidatario rinuncia espressamente a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore o indennizzo e/o rimborso spese.

Il recesso dell'Affidatario non è consentito.

Salva diversa pattuizione espressamente prevista nei documenti contrattuali, in presenza di contratto normativo, il recesso di Alia Servizi Ambientali S.p.A. è da intendersi riferito al singolo contratto esecutivo.



17. RISOLUZIONE CONTRATTUALE – DIFFIDA AD ADEMPIERE

In caso di inadempimento dell’Affidatario, Alia Servizi Ambientali S.p.A. contesterà, la violazione, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio.

Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il rapporto con Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà essere risolto in pieno diritto.

L’Affidatario e Alia Servizi Ambientali S.p.A. convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, saranno sospesi tutti i procedimenti di pagamento in corso, anche se relativi a prestazioni già eseguite, ed Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà diritto al rimborso dei maggiori costi, derivanti dall’affidamento a terzi del servizio/fornitura, ovvero dei costi sopportati per provvedere in proprio allo stesso.

E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Salva diversa pattuizione espressamente prevista nei documenti contrattuali, in presenza di contratto normativo, la risoluzione è da intendersi riferita al singolo contratto esecutivo.

18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

1. sia revocata o sospesa, anche in parte, per qualsiasi motivo l’affidamento in concessione ad Alia Servizi Ambientali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell’ambito territoriale Toscana centro;
2. qualora l’Affidatario effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
3. cessione del contratto a terzi o violazione del divieto di subappalto;
4. qualora il totale cumulato delle penali applicate all’Affidatario superi il 10% dell’ammontare netto del contratto, che – in caso di contratto normativo – andranno quantificate con riferimento al valore del singolo contratto esecutivo;



5. accertate violazioni gravi relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro e sicurezza stradale;
6. accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Affidatario;
7. frode o negligenza grave nella condotta dell’esecuzione del contratto;
8. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, dei requisiti richiesti per la stipula dello stesso;
9. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, della copertura assicurativa prevista dai documenti contrattuali;
10. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Affidatario dal modello di gestione;
11. revoca delle autorizzazioni amministrative / abilitazioni previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
12. mancata autorizzazione o revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte di ATO Toscana Centro.
13. accertate inadempienze in materia retributiva, contributiva e fiscale.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto, anche parziale, del contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’Affidatario. E’ fatto salvo il diritto di Alia Servizi Ambientali S.p.A. al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell’inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

Nelle ipotesi sopra indicate, la Committente comunicherà all’Affidatario, con dichiarazione inviata in forma di lettera raccomandata o pec, di avvalersi della clausola risolutiva: in tal caso, il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato, decorrente dalla data di invio della dichiarazione della Committente suddetta.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Salvo quanto previsto al punto 4, ogni clausola contenuta nel suddetto articolo è da intendersi riferita al contratto normativo nella sua interezza.



19. SALUTE E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELL'AMBIENTE

Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha implementato un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI OHSAS 18001 ed adotta una Politica Aziendale per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza sul lavoro, disponibile sul sito www.aliaserviziambientali.it. È essenziale che i fornitori di Alia Servizi Ambientali S.p.A. condividano con l'azienda i principi ed i traguardi che si è data, per cui si invita a prenderne visione. Eventuali ulteriori chiarimenti, suggerimenti, riscontri possono essere inviati all'indirizzo e-mail info@aliaserviziambientali.it.

20. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

21. PRINCIPI ETICI

In ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, Alia Servizi Ambientali S.p.A. opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOG) ed il Codice Etico quale strumento di deontologia aziendale. I principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Alia Servizi Ambientali S.p.A. Questi soggetti devono svolgere la propria attività secondo la completa osservanza di tali principi pena la compromissione del rapporto di fiducia instauratosi tra gli stessi e Alia Servizi Ambientali S.p.A. L'osservanza dei principi contenuti nel MOG è infatti condizione fondamentale per poter iniziare o proseguire rapporti di collaborazione con la Società.

Il verificarsi di comportamenti difforni potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal/i rapporto/i attualmente in essere e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione dello/gli stesso/i, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle Società.

Per maggiori informazioni si rinvia ai *link* reperibili sul sito www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.

Eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere indirizzate a odv231@aliaserviziambientali.it o alla sede legale di Alia Servizi Ambientali S.p.A.

22. TUTELA DELLA PRIVACY

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del



Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (c.d. GDPR), nonché la normativa di riferimento, ove applicabile.

In fase di contrattualizzazione, verrà fornita all’Affidatario adeguata informativa in materia, con clausole diversificate a seconda dell’attività oggetto di affidamento.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del contratto, gli estremi del *Data Protection Officer* o del *Referente Privacy* aziendale se designati. Per Alia Servizi Ambientali Spa si comunica che l’indirizzo e-mail del DPO è: dpo@aliaserviziambientali.it.

I dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. La durata del trattamento dei dati personali è strettamente connessa all’oggetto contrattuale.

23. ULTERIORI OBBLIGHI

L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ed alle eventuali norme tecniche, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Alia si riserva di richiedere in qualsiasi momento ogni informazione e/o documentazione utile a comprovare quanto precede.

24. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Salvo diversa previsione contrattuale, sono a carico dell’Affidatario le eventuali spese di bollo, registro, e tutte le imposte o tasse.

25. COMUNICAZIONI E DOMICILIO

Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per Alia Servizi Ambientali S.p.A. e per l’Affidatario presso le rispettive sedi legali.

L’Affidatario è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a Alia Servizi Ambientali S.p.A. eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di Alia Servizi Ambientali S.p.A..

Le comunicazioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A. si intendono ricevute e conosciute



dall'Affidatario alla data di ricezione del documento al domicilio. Qualora l'Affidatario non sia reperibile all'indirizzo da essa fornito, le comunicazioni si intenderanno come avvenute con il deposito per 15 giorni presso il protocollo aziendale di Alia Servizi Ambientali S.p.A..